

## **TI\_GERICHTE 72.2008.98 vom 13. November 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2008.98](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2008.98)

FR: TI\_GERICHTE 72.2008.98 du 13 novembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 72.2008.98 del 13 novembre 2008

### **Regeste**

Ripetuta infrazione alla LFStup, aggravata (aggravante del quantitativo per la detenzione e cessione ai fini di vendita di 76,89 kg a 100 kg di cocaina di una purezza media di almeno 75%; aggravante della banda)

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 12.11.2008 72.2008.98 Ticino Tribunale penale cantonale 12.11.2008 72.2008.98

Ripetuta infrazione alla LFStup, aggravata (aggravante del quantitativo per la detenzione e cessione ai fini di vendita di 76,89 kg a 100 kg di cocaina di una purezza media di almeno 75%; aggravante della banda)

Incarto n. 72.2008.98 Lugano, 13 novembre 2008/nk In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise criminali composta dai giudici: Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2 e dagli assessori giurati: AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 con la segretaria: Sonja Federspiel, vicecancelliera Conviene oggi 12 novembre 2008 nell'aula penale di questo palazzo di giustizia per giudicare AC 1 detenuto dal 5 febbraio 2008, in estradizione dagli Stati Uniti; prevenuto colpevole di: 1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale, in particolare, 1.1. per avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2005 ed il 02.02.2006, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed altre imprecisate località, previo accordi presi con esponenti della sopraccitata organizzazione criminale dedita al traffico illecito di stupefacenti in particolare agendo su disposizioni telefoniche o via Internet di tale "\_\_\_\_\_" cittadino colombiano non meglio identificato, operando dapprima unitamente a tale "\_\_\_\_\_" identificato in \_\_\_\_\_ e successivamente con un non meglio identificato "\_\_\_\_\_", detenuto e ceduto ai fini di vendita e della messa in commercio all'ingrosso, un imprecisato quantitativo variante da un minimo di 76,89 kg a 100 kg di cocaina, sostanza avente una purezza media di almeno il 75%, eseguendo in cinque distinte occasioni la consegna dello stupefacente rispettivamente facendo in un'occasione, preparativi per la cessione, nonché per aver detenuto 1 kg e 206 grammi netti di cocaina, destinato al medesimo scopo; e meglio, per avere, 1.1.1. in data 16.12.2005, detenuto e ceduto a persona non meglio identificata, utilizzatore del numero spagnolo \_\_\_\_\_, un quantitativo variante da 12,5 kg a 20 kg di cocaina, sostanza confezionata in 180 tavolette dal peso variante da 70 a 110 grammi ciascuna; 1.1.2. in data 18 dicembre 2005, detenuto e ceduto ad un non meglio identificato corriere di \_\_\_\_\_, cittadino colombiano, un quantitativo variante da 12,5 kg a 20 kg di cocaina, sostanza

confezionata in 180 tavolette dal peso variante da 70 a 110 grammi ciascuna; 1.1.3. in data 19 gennaio 2006, detenuto e ceduto alla medesima persona indicata al punto 1.1.1 non meglio identificata, un quantitativo variante da 12 kg a 19,25 kg di cocaina, sostanza confezionata in 175 tavolette dal peso variante da 70 a 110 grammi ciascuna; 1.1.4. in data 26 gennaio 2006, fatto preparativi per la consegna di un imprecisato quantitativo di cocaina, in particolare, dopo essere stato contattato da \_\_\_\_\_ che da una cabina pubblica di \_\_\_\_\_ chiamò un'utenza spagnola e successivamente dalla stazione di servizio di \_\_\_\_\_, l'utenza austriaca in suo uso, incontratosi, come da accordi telefonici, con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dapprima a \_\_\_\_\_ e poi come qui convenuto, a \_\_\_\_\_, per effettuare la consegna della sostanza stupefacente, operazione che non si concretizzò a causa del controllo di Polizia cui a \_\_\_\_\_ fu sottoposto l'accusato non appena si separò da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; 1.1.5. in data 29 gennaio 2006, previo accordi presi in precedenza, detenuto e ceduto ai citati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ un quantitativo complessivo di 19,91 kg di cocaina confezionati in 181 tavolette da 110 grammi ciascuna, sostanza avente un grado di purezza del 75.6%, stupefacente che quella stessa sera fu trasportato ed esportato in Italia e consegnato da \_\_\_\_\_ a terzi non meglio identificati, ad eccezione di una tavoletta del peso netto di 103,80 grammi con un grado di purezza del 75.6% (poi rinvenuta e sequestrata a \_\_\_\_\_ il 01.02.2006), ritenuto che il 30.01.2006, \_\_\_\_\_ gli consegnò a \_\_\_\_\_, come da istruzioni ricevute da \_\_\_\_\_, € 5'000.--; 1.1.6. in data 31 gennaio 2006, come da accordi presi il giorno prima, detenuto e ceduto a \_\_\_\_\_ un ulteriore quantitativo di 19,779 kg netti di cocaina confezionati in 180 tavolette dal peso di 110 grammi ciascuna, sostanza avente un grado di purezza del 75,2%, stupefacente che caricò in una borsa che ripose nell'autovettura targata \_\_\_\_\_ condotta da \_\_\_\_\_ e che quest'ultimo occultò poi nel vano portaoggetti dell'autovettura con la quale trasportò la sostanza fino a \_\_\_\_\_ lasciandola nell'autoveicolo dove venne ritrovata e sequestrata dalla Polizia il giorno dopo 01.02.2006, in occasione dell'arresto di \_\_\_\_\_; 1.1.7. dal 30.01.2006 al 02.02.2006, detenuto, ai fini di vendita e della cessione a terzi, nell'appartamento di \_\_\_\_\_, un quantitativo complessivo di 1,206 kg di cocaina, sostanza confezionata in 11 tavolette del peso di circa 110 grammi ciascuna, avente una purezza del 78,5%, sequestrata dalla Polizia il 24.02.2006; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti: art. 19 cifra 2 LS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 91/2008 del 28.7.2008, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il procuratore pubblico \_\_\_\_\_. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. \_\_\_\_\_. § L'interprete \_\_\_\_\_. Espletati i pubblici dibattimenti - mercoledì 12 novembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 16:00 - giovedì 13 novembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale inizia descrivendo l'inchiesta \_\_\_\_\_ nell'ambito della quale sono stati effettuati gli arresti di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ - nel frattempo già processati e condannati - e del qui accusato. Spiega come è stato possibile risalire a AC 1. Egli è stato riconosciuto come fornitore di cocaina da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_. Il PP descrive il modus operandi di AC 1: dopo un primo incontro a \_\_\_\_\_ egli dava appuntamento agli acquirenti a \_\_\_\_\_, li procedeva alla consegna della cocaina. Arrestato a \_\_\_\_\_ su ordine delle autorità svizzere nell'ottobre 2007, egli è stato estradato nel nostro Paese nel febbraio 2008. Interrogato dagli inquirenti svizzeri AC 1 ha sostenuto di essere arrivato in Europa per riscuotere un debito e per motivi professionali e di essere rimasto coinvolto in questi traffici quasi per caso. Il PP dà atto che già nei primi verbali egli ha ammesso le consegne a

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e poi, di propria iniziativa ha confessato altre 3 forniture effettuate in precedenza. A mente del PP, AC 1 ha sì parlato ma allo stesso tempo ha sempre cercato di ridimensionare le proprie responsabilità. La pubblica accusa sottolinea come AC 1 ha inizialmente dichiarato di aver trafficato circa 100 chili di cocaina mentre che in seguito egli ha rivisto verso il basso il quantitativo stimando la droga da lui consegnata in circa 76 chili. Essa sottolinea poi l'elevato grado di purezza dello stupefacente. Il PP descrive brevemente la struttura dell'organizzazione internazionale e spiega come la droga arrivava in Svizzera. Il PP ritiene inverosimile che AC 1 non abbia capito subito che le tavolette contenevano droga. L'imputato non è uno sprovveduto; egli sapeva che doveva consegnare stupefacente e non cartone. Il PP parla quindi delle retribuzioni di AC 1. La pubblica accusa spiega quindi alla Corte gli aspetti giuridici del reato e le ragioni per cui ritiene date sia l'aggravante dell'agire in banda che quella del quantitativo. Essa reputa la colpa di AC 1 molto grave. Il PP pone nuovamente l'accento sull'ingente quantitativo di droga trafficato e sull'alto grado di purezza della stessa. Egli sottolinea poi l'intensità criminale del suo agire e la sua spregiudicatezza. In pochi mesi AC 1 ha trafficato tra i 76 ed i 100 chili di cocaina; il PP ritiene che solo l'arresto ha posto fine all'attività delinquenziale di AC 1. Contrariamente a quanto da lui dichiarato, il PP non crede che lui fosse un semplice esecutore e che sia rimasto implicato suo malgrado in questa faccenda. Secondo il PP egli ha agito coscientemente. Osserva poi che AC 1 ha ammesso lui stesso di conoscere e di avere avuto contatti diretti con i grandi capi dell'organizzazione. A mente della pubblica accusa egli era un personaggio importante nell'organizzazione, un uomo di fiducia dei grandi trafficanti. A riprova di ciò gli importanti quantitativi di stupefacente affidatigli. AC 1 era a conoscenza dei dettagli dell'organizzazione. Che egli ne dica, AC 1 ha agito a scopo di lucro. Il PP dà atto delle importanti confessioni fatte dall'accusato, il quale si è caricato dei reati di cui gli inquirenti non erano informati. A favore dell'accusato la pubblica accusa menziona pure la sua incensuratezza. Nell'ottica della commisurazione della pena, il PP ricorda le sanzioni inflitte nel processo \_\_\_\_\_. Secondo lei AC 1 si situa su un gradino superiore di \_\_\_\_\_, il cui accusato ha però collaborato in modo maggiore. Tutto questo considerato il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l'atto d'accusa, la condanna dell'accusato ad una pena detentiva di 13 anni e la confisca di quanto in sequestro. § Il Difensore, il quale inizia ponendo l'accento sulla figura e sulla sua vita anteriore del suo patrocinato. Riconosce che i fatti da lui commessi sono gravi. Sottolinea però la collaborazione da lui fornita; certi episodi hanno potute essere ricostruiti solo grazie alle ammissioni dell'accusato. Il difensore ribadisce che AC 1 è venuto in Europa per affari; egli si è trovato coinvolto in questa situazione suo malgrado. Il fatto che egli abbia descritto la struttura dell'organizzazione non significa ancora che egli fosse un pezzo grosso della stessa. I dettagli della struttura AC 1 li ha appresi solo dopo i fatti. Il difensore sottolinea poi gli irrisori guadagni conseguiti dal suo assistito. Il patrocinatore invoca a favore di AC 1 la collaborazione da lui fornita, il sincero pentimento e la sua incensuratezza. Postula quindi che venga inflitta una condanna decisamente più bassa di quella di 13 anni chiesta dalla pubblica accusa. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta per avere, senza essere autorizzato, tra il 16 dicembre 2005 ed il 2 febbraio 2006, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, in più occasioni, 1.1.1. detenuto e ceduto a terzi, in 5 occasioni, almeno complessivi 76,89 chili di cocaina ad elevato grado di purezza? 1.1.2. fatto preparativi per la consegna di un imprecisato quantitativo di cocaina a

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_? 1.1.3. detenuto, ai fini della cessione a terzi, 1,206 kg di cocaina ad elevato grado di purezza? 1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone? 1.1.1.2. trattasi di reato aggravato siccome commesso quale membro di una banda? E meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. Sussistono attenuanti specifiche? 3. Può beneficiare della sospensione condizionale? 4. Deve essere ordinata la confisca e/o mantenuto il sequestro conservativo di quanto in sequestro? Considerato, in fatto ed in diritto 1. AC 1, cittadino dalla doppia nazionalità colombiana e messicana, incensurato, è nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. All'età di 3 mesi il padre l'ha portato in Messico per registrarlo anche all'anagrafe di quel Paese, ma per una svista la data di nascita è stata registrata in modo errato, ragione per cui sui documenti messicani egli risulta nato il \_\_\_\_\_. Il padre lavorava in banca mentre che nulla si sa dell'attività della madre. Al dibattimento l'accusato ha raccontato che, per sfuggire al rischio di sequestri, all'età di 12 anni egli si è trasferito con la madre e due fratelli ad \_\_\_\_\_, negli Stati Uniti, dove è rimasto un anno. Essi hanno poi fatto ritorno in Colombia e si sono ricongiunti col padre, ma qualche anno più tardi egli è stato rimandato con il fratello maggiore ad \_\_\_\_\_, dove ha frequentato gli ultimi 2 anni di "High School" e un semestre al college, alla facoltà di batteriologia. In aula ha raccontato di essere poi tornato a vivere in Colombia, a \_\_\_\_\_, a seguito della separazione dei genitori, desiderando stare vicino al fratello minore. Lì ha lavorato come cameriere per circa 3 anni, quindi si è trasferito a \_\_\_\_\_ per seguire la sua ragazza. Per circa un anno ha lavorato presso una pizzeria, arrotondando lo stipendio vendendo polizze assicurative. Al dibattimento AC 1 ha affermato di aver progettato di comperare casa e di sposarsi con la sua amica. Per guadagnare il denaro necessario è andato a cercare fortuna a \_\_\_\_\_, dove ha trovato lavoro in un parcheggio. Risparmiati un po' di soldi egli ha fatto rientro in patria, scoprendo che la sua amica aveva un altro compagno. Deluso ed amareggiato, ha fatto ritorno a \_\_\_\_\_ dove ha trovato impiego come tuttofare per un agente di borsa. Dopo qualche tempo l'accusato è però tornato a \_\_\_\_\_, dalla madre e dai suoi fratelli e ha comperato per i suoi familiari un piccolo negozio di alimentari. Per circa 2 anni egli ha quindi fatto la spola tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, dove gestiva una pizzeria per conto del suo vecchio datore di lavoro. Stando al suo racconto, in quel periodo, tramite un amico, egli si è avvicinato al mondo degli spettacoli musicali, iniziando a svolgere l'attività di promoter, e avviando anche una relazione sentimentale con \_\_\_\_\_, una famosa Disc Jockey. Grazie ai contatti della nuova compagna, l'imputato è gradualmente riuscito ad espandere la propria attività sino ad organizzare importanti eventi musicali in tutto il Sud e Centro America. Oltre ai buoni guadagni, con il successo sono però arrivati anche i problemi. In aula l'accusato ha infatti raccontato dei tentativi di estorsione in suo danno, e di aver dovuto chiedere protezione ad un potente trafficante locale, tale "\_\_\_\_\_", e ad un colonnello della polizia, amico di quest'ultimo. 2. Nell'ambito dell'inchiesta denominata "\_\_\_\_\_", relativa ad un importante traffico di cocaina tra la Svizzera e l'Italia, gli inquirenti hanno arrestato \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, poi condannati per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti con sentenza 16 marzo 2007 della Corte delle Assise criminali. Essi hanno ammesso diversi trasporti di cocaina, raccontando in particolare di essersi recati in due occasioni a \_\_\_\_\_ nel corso dell'ultima settimana del gennaio 2006 a ricevere lo stupefacente da un giovane sudamericano, da loro identificato nell'accusato. Il legame con il AC 1 era peraltro già a conoscenza degli inquirenti, che avevano seguito \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in occasione del loro primo incontro con

l'imputato alla stazione di \_\_\_\_\_. In quel frangente, il 26 gennaio 2006, la polizia locale aveva proceduto al fermo del prevenuto per identificarlo, salvo poi rilasciarlo, in assenza a quel momento di indizi concreti di reato a suo carico. In occasione del controllo la polizia aveva annotato il numero di serie delle chiavi \_\_\_\_\_ in suo possesso, ciò che ha permesso di collegare il AC 1 a due appartamenti in \_\_\_\_\_. Sulla base delle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il Procuratore pubblico il 2 febbraio 2006 ha spiccato un primo ordine di arresto nazionale a carico di AC 1 ed ha ordinato la perquisizione dei due alloggi. In uno di questi, locato da tale \_\_\_\_\_ (arrestato nel canton San Gallo e indagato per infrazione aggravata alla LFStup), sono stati rinvenuti e sequestrati 1206 grammi di cocaina confezionati in 11 tavolette da circa 110 grammi l'una - celate in altrettanti cartoni - nonché 180 cartoni vuoti e varia documentazione di pertinenza del AC 1. Egli è risultato avere lasciato la Svizzera alla volta di \_\_\_\_\_ il 2 febbraio 2006, motivo per cui a suo carico è stato emesso un ordine di arresto internazionale. Il 29 ottobre 2007 l'accusato è stato arrestato a \_\_\_\_\_ ed il 5 febbraio 2008 egli è stato estradato in Svizzera, provvedimento al quale non si è opposto. Il prevenuto è stato mantenuto in detenzione preventiva sino al dibattimento. 3. Con atto d'accusa 28 luglio 2008 il Procuratore pubblico ha imputato al prevenuto la ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, quale associato ad una banda debita al traffico di stupefacenti a livello internazionale, detenuto e ceduto ai fini di vendita e della messa in commercio all'ingrosso un quantitativo complessivo di cocaina compreso tra 76,89 e 100 kg. Dopo qualche iniziale reticenza, l'accusato ha collaborato con gli inquirenti ed è pertanto reo confesso. Egli ha ammesso, sia nei verbali istruttori che nel corso del dibattimento, tutti gli addebiti mossigli nell'atto d'accusa, stilato sulla base delle sue confessioni. 4. Stando a quanto da lui dichiarato, AC 1 si sarebbe trovato invischiato con i trafficanti di droga a causa di alcuni prestiti contratti per la sua attività di promoter. A corto di liquidità, egli per finanziare i suoi nuovi progetti avrebbe deciso di vendere una delle sue due macchine, una \_\_\_\_\_, ad un suo conoscente, tale " \_\_\_\_\_ " (poi identificato in \_\_\_\_\_), proprietario di una ditta di import - export con cui copriva i propri traffici di cocaina, visto come lo stupefacente veniva inviato in Europa occultato nei cartoni di frutta. \_\_\_\_\_ gli avrebbe versato all'istante un anticipo di US\$ 20'000.- sul prezzo della vettura, con l'impegno di pagare entro breve termine ulteriori US\$ 80'000.-, oltre al prezzo di un Rolex, pure venduto a credito dall'accusato a questo personaggio. \_\_\_\_\_ avrebbe però procrastinato il pagamento, ciò che avrebbe messo in difficoltà l'imputato, che a sua volta non avrebbe fatto fronte agli impegni finanziari assunti e avrebbe perciò subito pressioni dai suoi creditori. Di fronte alle rimostranze di AC 1, che chiedeva l'estinzione del debito, \_\_\_\_\_ gli avrebbe prospettato la prossima conclusione di un importante affare in Europa, proponendogli di recarsi a \_\_\_\_\_ ad incontrare il suo socio, conosciuto come " \_\_\_\_\_ " e " \_\_\_\_\_ "- poi identificato in \_\_\_\_\_ -, e ricevere da lui quanto dovutogli. In aula l'accusato ha raccontato di avere accettato perché allettato dalla possibilità di andare in Svizzera. In sede di inchiesta aveva fornito una versione diversa, sostenendo di avere parlato dei suoi problemi con \_\_\_\_\_ con il predetto " \_\_\_\_\_ ", il quale, saputo \_\_\_\_\_ voleva mandarlo in Europa ad incontrare il suo socio, gli avrebbe detto di accettare chiedendogli di stabilire per lui un contatto diretto con \_\_\_\_\_. Ad ogni buon conto, ciò che qui interessa è che il 23 novembre 2005 l'accusato è partito dalla Colombia per \_\_\_\_\_, e che da lì ha proseguito per \_\_\_\_\_, dove è giunto il 29 novembre 2005. Su indicazione di \_\_\_\_\_, il giorno successivo egli ha raggiunto \_\_\_\_\_, attendendo di essere contattato da \_\_\_\_\_.

L'accusato ha approfittato del soggiorno in Olanda per recarsi a \_\_\_\_\_ e allacciare delle relazioni per il suo lavoro, mantenendo contatti regolari, per telefono e per e-mail, con \_\_\_\_\_. Dopo alcuni giorni il AC 1 è stato contattato da \_\_\_\_\_ con cui ha fissato un incontro. In quest'occasione AC 1 gli ha chiesto i soldi dovutigli da \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ avrebbe detto di non saperne nulla, ma poi su istruzione dello stesso \_\_\_\_\_ gli avrebbe consegnato Euro 4'000.-. L'accusato è stato invitato a trasferirsi nell'appartamento di \_\_\_\_\_, dove ha fatto la conoscenza di diverse persone, tra cui tali " \_\_\_\_\_ " - poi identificato in \_\_\_\_\_ - e " \_\_\_\_\_ ", anch'essi attivi nel traffico di cocaina. In aula AC 1 ha raccontato che durante il soggiorno ad \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ al telefono gli ha chiesto "un favore", ovvero di recarsi a \_\_\_\_\_ a consegnare dei cartoni di frutta, ciò che AC 1 ha accettato di fare. Come risulta dagli atti, l'accusato è arrivato a \_\_\_\_\_ l'8 dicembre. In stazione ha trovato ad accoglierlo \_\_\_\_\_, che l'ha accompagnato all'appartamento \_\_\_\_\_, dove i due hanno preso alloggio. Stando alle parole di AC 1, qualche giorno dopo, rientrando da un'uscita per fare la spesa, egli ha notato nell'appartamento più di un centinaio di linguette di cartone provenienti dalle scatole per il trasporto delle banane. Interrogato dal presidente della Corte, AC 1 ha ammesso di avere dubitato che vi fosse cocaina. Più precisante, egli ha spiegato d'aver pensato che le stesse potessero essere impregnate di cocaina (mentre che in realtà la cocaina, in sottili tavolette, era nascosta tra le pieghe dei cartoni). Al dibattimento AC 1 ha tenuto a ribadire di essersi prestato ad effettuare questa prima consegna, e tutte le successive - di cui si dirà nel dettaglio più avanti - in quanto minacciato da \_\_\_\_\_ e preoccupato per le ritorsioni che avrebbero potuto subire i suoi familiari in Colombia. 5. Interrogato sulle modalità delle consegne di cocaina, AC 1 ha raccontato che esse gli venivano preannunciate telefonicamente o per e-mail da \_\_\_\_\_, che gli comunicava la quantità di droga da consegnare. L'imputato veniva poi contattato telefonicamente dall'acquirente con cui fissava un appuntamento preliminare, di regola nei pressi della stazione di \_\_\_\_\_. Se non vi erano problemi, veniva quindi fissato un secondo appuntamento il medesimo giorno a \_\_\_\_\_ per la consegna. L'acquirente vi giungeva con la propria vettura, che AC 1 conduceva all'appartamento per procedere al carico delle tavolette di cocaina che vi erano state portate da \_\_\_\_\_ (per le prime 3 consegne) o da \_\_\_\_\_ (per la 4. e 5. consegna effettuata da AC 1). Stando alle parole dell'imputato, nel periodo in cui egli ha fatto capo all'appartamento di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ vi ha portato complessive 535 tavolette di cocaina e \_\_\_\_\_ ulteriori 372. Terminata l'operazione di carico la vettura veniva riconsegnata all'acquirente. 6. In merito alle singole consegne di cocaina effettuate dal AC 1 è stato accertato quanto segue. Il 14 dicembre 2005, il qui accusato, dopo essere stato preventivamente avvisato da \_\_\_\_\_, ha ricevuto una telefonata da tale " \_\_\_\_\_ " - poi identificato in \_\_\_\_\_ - che egli già conosceva in quanto suo compaesano. Questi gli ha comunicato di trovarsi alla Migros di \_\_\_\_\_ e gli ha proposto di incontrarsi lì, dove i due hanno pranzato e hanno discusso le modalità della consegna. Visto che \_\_\_\_\_ era giunto a \_\_\_\_\_ in treno e non aveva a disposizione un veicolo, i due hanno convenuto di effettuare la fornitura alcuni giorni dopo (ciò che è poi avvenuto il 18 dicembre nelle mani di un corriere di \_\_\_\_\_). Non avendo altro da fare, AC 1 e \_\_\_\_\_ si sono recati in treno a \_\_\_\_\_ per fare un giro per la città. In serata il prevenuto è rientrato a \_\_\_\_\_ mentre \_\_\_\_\_ ha proseguito in direzione di \_\_\_\_\_. Il giorno successivo AC 1 ha informato \_\_\_\_\_, che ha voluto sapere se egli era stato contattato da altri richiedenti consegne di cocaina. Ciò è puntualmente avvenuto il giorno successivo. AC 1 ha infatti dichiarato di

essere stato contattato il 16 dicembre 2005, da una persona a tutt'oggi non identificata che utilizzava un'utenza telefonica spagnola e che ha chiesto di incontrarlo a \_\_\_\_\_, dove lo ha informato che doveva fargli due consegne di cocaina, la prima il giorno stesso e la seconda in gennaio. L'imputato è quindi rientrato in treno a \_\_\_\_\_ dove è stato raggiunto in macchina da questa persona. I due si sono poi recati presso l'appartamento, dove AC 1 gli ha consegnato 180 cartoni contenenti altrettante tavolette di cocaina per complessivi circa 12,5 chili di cocaina. L'accusato ha ammesso di aver effettuato la seconda consegna di cocaina il 18 dicembre 2005 ad un corriere di \_\_\_\_\_, così autorizzato da \_\_\_\_\_. Anche in questo caso egli è stato contattato telefonicamente per fissare un appuntamento a \_\_\_\_\_. Qui l'imputato ha spiegato al corriere che doveva raggiungerlo in auto alla Migros di \_\_\_\_\_. Da lì con la vettura dell'acquirente AC 1 si è recato all'appartamento e ha caricato la droga, in ragione di 180 cartoni contenenti cocaina per un totale di circa 12,5 chili di stupefacente. 7. Stando a quanto dichiarato da AC 1 in fase istruttoria, in quei giorni \_\_\_\_\_ avrebbe fatto arrivare nell'appartamento ulteriori 175 cartoni di cocaina in vista di una prossima consegna, ma questa fornitura è però stata posticipata al mese di gennaio 2006, per il che AC 1 ha deciso di rientrare in Colombia per le ferie natalizie. Ed infatti, come emerge dagli atti, il 20 dicembre 2005 AC 1 si è recato in Olanda, dove ha recuperato i suoi effetti personali rimasti nell'appartamento di \_\_\_\_\_, e da lì ha proseguito per \_\_\_\_\_. L'imputato si è trattenuto negli Stati Uniti per alcuni giorni, rendendo visita ad alcuni amici ed incontrando pure \_\_\_\_\_. Il prevenuto ha poi proseguito il viaggio alla volta della Colombia dove è giunto il 1° gennaio 2006. Egli si è trattenuto a \_\_\_\_\_ per il \_\_\_\_\_ sino al 7 gennaio, ed in quei giorni egli ha ricevuto US\$ 10'000 da \_\_\_\_\_ quale compenso per aver funto da tramite tra lui e \_\_\_\_\_. Il 5 gennaio egli è stato nuovamente contattato la \_\_\_\_\_, che gli ha chiesto di fare ritorno in Europa per effettuare un'ulteriore consegna di cocaina, visto che in loco non c'era nessun altro che poteva occuparsene. AC 1 è quindi ripartito alla volta di \_\_\_\_\_ dove è atterrato l'11 gennaio 2006. Come emerge dalla documentazione sequestrata, egli era già in possesso del biglietto di ritorno per il 30 gennaio 2006. Dopo aver pernottato in città, il mattino dopo si è recato a \_\_\_\_\_ dove ha incontrato \_\_\_\_\_. Interrogato dal Presidente sulle ragioni del suo ritorno in Europa e sul perché egli non si sia opposto alle richieste di \_\_\_\_\_, l'imputato ha dichiarato di aver avuto paura per la sua famiglia. Il 19 gennaio 2006 egli è stato nuovamente contattato dal detentore dell'utenza telefonica spagnola a cui aveva già consegnato stupefacente a metà dicembre 2005, il quale ha sollecitato la seconda fornitura. Come in precedenza, anche in quest'occasione i due si sono prima incontrati a \_\_\_\_\_, e poi presso la Migros di \_\_\_\_\_. Con l'auto dell'acquirente hanno raggiunto l'appartamento di \_\_\_\_\_, dove AC 1 ha consegnato all'acquirente i 175 cartoni contenenti cocaina che vi erano depositati, pari a circa 12 chili di cocaina. Effettuata questa consegna, il prevenuto si è recato per alcuni giorni a \_\_\_\_\_ mentre che \_\_\_\_\_ è partito per l'Olanda. Stando alle parole dell'imputato, egli voleva rendere visita ad un cugino ed entrare in contatto con artisti austriaci. AC 1 è rientrato in Svizzera il 23 gennaio 2006. Accortosi durante il viaggio che il suo passaporto messicano stava per scadere, egli si è recato a \_\_\_\_\_ per rinnovarlo. Il prevenuto ha raccontato di essere stato nuovamente contattato nei giorni successivi da \_\_\_\_\_ il quale lo ha informato che era prevista un'altra consegna a due suoi amici italiani, ovvero \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Se ne sarebbe dovuto occupare \_\_\_\_\_, ma visto che egli si trovava ancora in Olanda, \_\_\_\_\_ ha chiesto all'imputato di farsi carico dell'incombenza, dandogli istruzione di

recarsi il 26 gennaio 2006 alla stazione di \_\_\_\_\_ per incontrare i due. Come da copione, quella mattina l'accusato ha ricevuto una telefonata da \_\_\_\_\_ con cui ha convenuto di incontrarsi all'inizio del binario 8. L'imputato ha spiegato ai due che per ritirare la cocaina dovevano recarsi in auto a \_\_\_\_\_, per il che è stato fissato un nuovo appuntamento per le ore 17, andato a vuoto per il già menzionato del fermo del AC 1 (cfr. consid. 2). Infatti, dopo essersi congedato dai due ed aver aggiornato telefonicamente \_\_\_\_\_, AC 1 è stato fermato e controllato da una pattuglia della polizia che stava sorvegliando proprio le mosse di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Trovatolo privo di documenti - il passaporto era stato spedito all'ambasciata di \_\_\_\_\_ per il rinnovo - gli agenti hanno condotto l'imputato in centrale per ulteriori verifiche. Accertate le sue generalità tramite l'ambasciata messicana e preso nota di quanto trovato in suo possesso, AC 1 è stato rilasciato. Egli si è recato in treno a \_\_\_\_\_ per riprendere il passaporto rinnovato, e ha subito informato \_\_\_\_\_ del suo fermo. Spaventato, AC 1 gli ha detto chiaramente di non volere essere più coinvolto in questo genere di traffici e di volere fare rientro al più presto in Colombia. \_\_\_\_\_ lo avrebbe però nuovamente minacciato di ritorsioni, ragione per cui l'imputato si sarebbe piegato alle sue richieste ed avrebbe acconsentito ad incontrare ancora una volta i due clienti. Dopo aver ritirato il passaporto all'ambasciata messicana di \_\_\_\_\_, egli è perciò rientrato a \_\_\_\_\_, dove si è incontrato con \_\_\_\_\_. Il 29 gennaio 2006 il prevenuto, contattato telefonicamente, ha fissato con \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ un appuntamento presso il Mc Donald's di \_\_\_\_\_. AC 1 ha dichiarato di essersi fatto accompagnare, per precauzione, da \_\_\_\_\_, che però non voleva incontrare gli acquirenti e che perciò se ne è rimasto in disparte, dovendo solo avvisare l'accusato caso avesse notato qualcosa di sospetto. Tutto è invece andato per il meglio: il prevenuto si è fatto consegnare dai due le chiavi della loro vettura con cui \_\_\_\_\_ si è recato all'appartamento e ha caricato 181 tavolette di cocaina per i pattuiti complessivi 19,91 chili, fatti giungere in precedenza nell'appartamento dallo stesso \_\_\_\_\_. Dopo circa mezz'ora \_\_\_\_\_ è ritornato da AC 1 e gli ha riconsegnato le chiavi del veicolo indicandogli dove l'aveva posteggiato. L'imputato ha quindi reso le chiavi a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che hanno quindi fatto rientro in Ticino. Il giorno seguente \_\_\_\_\_ è tornato a \_\_\_\_\_ e ha consegnato al prevenuto, come convenuto, Euro 5'000.- da parte di \_\_\_\_\_. AC 1 dopo questa consegna ha nuovamente contattato \_\_\_\_\_ reclamando il pagamento del denaro dovutogli e ribadendo la sua intenzione di rientrare in Colombia. \_\_\_\_\_ avrebbe acconsentito, ma avrebbe preteso da lui un'ultima consegna a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Come da istruzioni, il 31 gennaio 2006 AC 1 si è perciò recato al Mc Donald's di \_\_\_\_\_, dove lo attendeva \_\_\_\_\_. Con la sua auto AC 1 si è recato all'appartamento e vi ha caricato 180 tavolette di cocaina (per kg 19,779 puri al 75,2 %), mentre che sul posto sono rimasti, occultati in un vano della cucina, 11 cartoni contenenti tavolette di cocaina per complessivi 1'206 grammi di stupefacente, della medesima elevata qualità. AC 1 non è riuscito a ripartire con la vettura del \_\_\_\_\_, bloccata dalla neve e dal ghiaccio. Egli ha perciò dovuto tornare al Mc Donald's con il bus e chiedere a \_\_\_\_\_ di andare ad aiutarlo. Assieme i due sono riusciti a far partire l'auto e \_\_\_\_\_ ha quindi potuto rientrare in Ticino. Il giorno successivo \_\_\_\_\_ è stato arrestato a \_\_\_\_\_ e nel veicolo è stato rinvenuto il predetto carico di cocaina. Il 2 febbraio 2006, AC 1 ha lasciato la Svizzera per rientrare in Colombia. Egli racconta di essere stato raggiunto a \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, che gli ha comunicato che \_\_\_\_\_ intendeva ucciderlo in quanto lo sospettava di avere trafugato parte della droga. L'accusato avrebbe quindi accompagnato

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dove questi gli avrebbe fatto conoscere un agente della \_\_\_\_\_ e gli avrebbe consegnato ulteriori US\$ 5'000.-. Dopo qualche giorno l'imputato ha nondimeno deciso di ritornare in Colombia per chiarire la questione con \_\_\_\_\_. A suo dire, essi avrebbero trovato un accordo nel senso che egli avrebbe ceduto a \_\_\_\_\_ la sua vettura come "indennizzo". Sino al suo arresto l'accusato ha poi continuato a svolgere l'attività di promoter. 8. Secondo l'art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Per l'art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata. 9. Avendo trovato integrale conferma l'atto di accusa, AC 1 deve rispondere della detenzione e della cessione ai fini della vendita di ben 76,89 chili di cocaina, oltre che di atti preparatori a tal fine e della detenzione di ulteriori 1,206 chili di cocaina, pure destinati alla vendita. La gravità oggettiva dei reati commessi è estremamente pesante, trattandosi di uno dei più rilevanti traffici di droga giudicati in Ticino negli ultimi anni, ed in cui l'ordine di grandezza delle singole consegne è dell'ordine delle decine di chilogrammi e il traffico complessivo si avvicina al quintale. Inoltre, come è normale nel caso di stupefacente proveniente dalla zona di produzione, si tratta di sostanza ad elevato grado di purezza, suscettibile pertanto di essere tagliato sino ad aumentare di 2 o perfino 3 volte il quantitativo infine messo in commercio. Questo per dire che la gravità oggettiva del reato è tale da giustificare ampiamente la richiesta di una pena detentiva di 13 anni formulata dal procuratore pubblico. Nella propria valutazione la Corte ha però tenuto conto anche di considerazioni attinenti all'aspetto soggettivo che hanno consentito di ridurre in qualche misura la gravità, comunque notevole, della colpa dell'imputato. La Corte - in assenza di altri riscontri - ha fatto capo alle dichiarazioni del AC 1 in merito alla sua vita anteriore ed ai motivi delinquere, ritenendolo complessivamente credibile, non solo, quindi, allorché confessava i reati commessi, ma anche quando ha raccontato i suoi trascorsi e ha spiegato le ragioni e la portata del suo coinvolgimento nei traffici di cocaina. L'immagine che la Corte ha ritenuto è quella di un giovane bene istruito, agiato e di successo, privo a prima vista di un reale movente economico che possa spiegare il suo agire delinquenziale. Egli non ha perciò il profilo tipico della manovalanza solitamente incaricata dei compiti pericolosi in simili traffici, ma ciò non ha condotto la Corte a far propria la deduzione del Procuratore pubblico per cui egli sarebbe perciò necessariamente un elemento di spicco del traffico. Anzi, la Corte ha espresso una valutazione di segno contrario, ritenendo poco verosimile che un referente del traffico di quintali di cocaina si sarebbe esposto in questo modo. La Corte ha perciò creduto all'accusato anche quando ha spiegato di essersi trovato coinvolto in questi traffici suo malgrado, e di aver svolto solo un ruolo secondario. Ciò è del resto all'apparenza confermato anche dalle risultanze di causa, in cui si vede come l'imputato non aveva potere decisionale, dovendo al contrario continuamente attendere direttive di terzi, non aveva facoltà di incassare denaro, non poteva neppure disporre da solo dello stupefacente, che veniva gestito in comune con \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_, e non risulta neppure avere conseguito dei profitti significativi, specie per rapporto all'entità economica del traffico. Nondimeno, la Corte ha considerato estremamente grave il fatto che l'accusato sia ritornato in Europa nel gennaio 2006, stavolta perfettamente consapevole di dovere effettuare altre consegne di cocaina. A favore dell'accusato essa ha d'altronde ritenuto l'incensuratezza, l'importante collaborazione fornita agli inquirenti, la lunghezza del carcere preventivo sofferto e la sensibilità ad una pena da espiare lontano dalla propria patria. Tutti questi

elementi, ma in particolare la considerazione che la responsabilità di una pedina di un traffico di stupefacente può difficilmente giustificare sanzioni di rigore estremo, come sarebbe stata la condanna ad una pena detentiva di 13 anni, hanno condotto la Corte a contenere la condanna dell'accusato in 10 anni di pena detentiva, con computo del carcere preventivo sofferto, ivi compreso quello estradizionale, a far tempo dal 29 ottobre 2007. 10. È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, menzionati nell'AA, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.1.1.2., 2., 3., visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70 CP; 19 cifra 2 LFStup ; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuta siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, tra il 16 dicembre 2005 ed il 2 febbraio 2006, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, in più occasioni, 1.1.1. detenuto e ceduto a terzi, in 5 occasioni, almeno complessivi 76,89 chili di cocaina ad elevato grado di purezza; 1.1.2. fatto preparativi per la consegna di un imprecisato quantitativo di cocaina a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; 1.1.3. detenuto, ai fini della cessione a terzi, 1,206 kg di cocaina ad elevato grado di purezza; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, 2.1. AC 1 è condannato: 2.1.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, ivi compreso quello estradizionale, a far tempo dal 29 ottobre 2007; 3. È ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, menzionati nell'AA, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per gli importi di denaro, sui quali è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese sono messe a carico del condannato. 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: “ Per la Corte delle assise criminali Il

presidente		La segretaria	Distinta spese : Tassa di	
giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta preliminare	fr.
7'040.60	Spese diverse	fr.	960.--	
Interpreti		fr.	1'723.95	Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr.	100.--	fr.	11'824.55	=====